REGOLAMENTO (UE) 2025/2397 DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2025

recante modifica del regolamento (UE) 2016/1686, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2025/2398 del Consiglio, del 24 novembre 2025, che modifica la decisione (PESC) 2016/1693, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati ([1]),

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2016/1686 ([2]) del Consiglio attua la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio ([3]).

(2) Data la costante minaccia rappresentata dall'ISIL (Da'esh) e da Al Qaeda e da persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati, il 24 novembre 2025 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2025/2398, al fine di aggiungere un'entità all'elenco delle persone, dei gruppi, delle imprese e delle entità oggetto di misure restrittive.

(3) Tale entità è già oggetto di misure restrittive a norma della decisione 2010/788/PESC del Consiglio ([4]) e del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio ([5]). Al fine di garantire un'attuazione uniforme delle misure relative al congelamento dei beni, la decisione (PESC) 2025/2398 sospende le pertinenti misure restrittive applicabili a tale entità a norma di tale decisione, fintanto che le misure di cui alla decisione 2010/788/PESC si applicano ad essa.

(4) Tali misure rientrano nell'ambito di applicazione del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e pertanto, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme in tutti gli Stati membri, è necessaria un'azione normativa a livello di Unione.

(5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2016/1686,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (UE) 2016/1686 è aggiunto il paragrafo seguente:

«5. Le misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, laddove esse si applicano alle "*Allied Democratic Forces* - Forze democratiche alleate", sono sospese finché a tale entità si applicano le misure di cui all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio (*).

(*) Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj).»

([1]) GU L, 2025/2398, 24.11.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/2398/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2016/1686 del Consiglio, del 20 settembre 2016, che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Da'esh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1686/oj).

([3]) Decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Da'esh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità a essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC (GU L 255 del 21.9.2016, pag. 25, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1693/oj).

([4]) Decisione 2010/788/PESC del Consiglio del 20 dicembre 2010 concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 336 del 21.12.2010, pag. 30, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/788/oj).

([5]) Regolamento (CE) n. 1183/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica democratica del Congo (GU L 193 del 23.7.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1183/oj).